

**ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEZIONE III BIS**

ROMA
N.R.G. 186/2019

**ATTO DI AVVISO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
PER PUBBLICI PROCLAMI**

**IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE DEL 22
FEBBRAIO 2019 N. 1264/2019 RESA DAL T.A.R. LAZIO-ROMA,
SEZIONE TERZA BIS, NEL GIUDIZIO N.R.G. 186/2019 PROPOSTO
DALL'ARCH. ING. FABIO IANNOTTA CONTRO IL M.I.U.R.
(MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA), IN PERSONA DEL MINISTRO P.T.**

INDICE AVVISO: **I)** indicazione dell'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; **II)** indicazione del numero di registro generale del ricorso introduttivo; **III)** indicazione del nome del ricorrente, dell'Amministrazione intimata e dell'oggetto del ricorso; **IV)** indicazione dell'udienza di trattazione del ricorso e dei termini a difesa; **V)** indicazione degli estremi dei provvedimenti impugnati dal ricorrente; **VI)** sunto dei motivi di ricorso; **VII)** conclusioni del ricorso; **VIII)** indicazione degli estremi dell'ordinanza in base alla quale viene effettuata la pubblicazione; **IX)** indicazione degli eventuali controinteressati; **X)** indicazione della circostanza che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; **XI)** indicazione dell'allegazione all'avviso *de quo* sia del testo integrale del ricorso introduttivo sia dell'ordinanza in base alla quale viene effettuata la pubblicazione; **XII)** indicazione degli obblighi del M.I.U.R. in merito alla pubblicazione *de qua*.

Il sottoscritto avv. prof. Lucio Iannotta (C.F.: NNTLCU49L23F839G), PEC (da Registri di Giustizia Registro Generale degli Indirizzi Elettronici – ReGIndE) *lucio.iannotta@pec.it* e FAX 081664783, rappresentante e difensore dell’arch. ing. Fabio Iannotta, nato a Napoli il 15 maggio 1974 (C.F.: NNTFBA74E15F839O), in base all’autorizzazione di cui all’ordinanza cautelare del 22 febbraio 2019 n. 1264/2019 resa dal T.A.R. Lazio-Roma, Sezione Terza Bis, nel giudizio N.R.G. 186/2019,

AVVISA CHE

I) l’Autorità adita è il T.A.R. del Lazio – Roma, Sezione Terza Bis;

II) il ricorso è incardinato con il N.R.G. 186/2019;

III) il ricorso, presentato dall’arch. ing. Fabio Iannotta contro il M.I.U.R. - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – in persona del Ministro p.t. e notificato anche all’arch. Chiara Cibir, non costituita in giudizio, ha ad oggetto *annullamento nota prot. n. 12316/a77 del 21.12.2018 con la quale la Commissione 1 delle graduatorie relative all'Area Progettazione e Arti Applicate, convocata per dare esecuzione alla sentenza n. 11543/2018 Tar Lazio Sezione Terza Bis, ha rigettato il modulo di domanda del ricorrente per l'inserimento nel settore artistico disciplinare ABPR15 Metodologia della Progettazione "Prima fascia" nelle graduatorie nazionali docenti Accademie di Belle Arti.*

IV) L’udienza pubblica di trattazione del ricorso N.R.G. 186/2019 è fissata per il 18 giugno 2019. Le parti costituite possono produrre, ex art. 73 comma 1 *Codice del processo amministrativo*, documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza (del 18 giugno 2019), memorie fino a trenta giorni liberi prima dell’udienza (del 18 giugno 2019) e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza (del 18 giugno 2019), fino a venti giorni liberi.

V) Con il ricorso sub II) l'arch. ing. Fabio Iannotta ha impugnato i seguenti atti:

a) nota prot. n. 12316/A77, datata 21 dicembre 2018 e trasmessa con pec di pari data, ore 15:10, a firma del Direttore p.t. dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, con la quale è stato comunicato al ricorrente arch. ing. Fabio Iannotta che la *Commissione 1 per la formazione delle graduatorie relative all'Area Progettazione e arti applicate di cui all'Allegato B del Decreto Ministeriale n. 597 del 14 agosto 2018*, insediata presso la predetta Accademia di Belle Arti, convocata per dare esecuzione alla sentenza del T.A.R. Lazio Roma - Sezione III Bis, n. 11543/2018 del 28 novembre 2018 - che ha accolto il ricorso N.R.G. 12333/2018 proposto dall'arch. ing. Iannotta per l'annullamento e la revoca, previa adozione di misure cautelari monocratiche e collegiali, dell'atto implicito di rifiuto dell'accettazione del "Modulo di domanda" dal medesimo compilato per il proprio inserimento, in relazione al Settore artistico disciplinare e alla Fascia, rispettivamente, ABPR15 *Metodologia della Progettazione* "Prima fascia", nelle graduatorie nazionali docenti Accademie di Belle Arti da costituirsi con il *Concorso per titoli per graduatorie nazionali docenti nelle Istituzioni AFAM statali per incarichi a tempo det. e indet.* di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 597 del 14 agosto 2018, pubblicato nella G.U. 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esame n. 70 del 4 settembre 2018 – con il verbale n. 5, trascritto nella nota del 21 dicembre 2018, ha dichiarato *la carenza, in capo al ricorrente, del requisito di ammissione (tre anni di insegnamento) e, pertanto, l'esclusione dalla procedura di inserimento Graduatoria Nazionale ABPR 15 Metodologia della Progettazione*, comunicando altresì che *il predetto Verbale n. 5 in data odierna è stato trasmesso alla competente Direzione Generale del MIUR la quale è preposta ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DM 597/2018 ad adottare i provvedimenti finali di approvazione delle graduatorie anche in regime di autotutela,*

b) verbale n. 5 della Commissione esaminatrice trascritto nella nota del 21 dicembre 2018,

c) decreto (ove adottato) del Direttore p.t. della Direzione Generale AFAM del M.I.U.R., al quale la nota impugnata è stata trasmessa dalla Commissione ai fini dell'adozione dei provvedimenti finali,

d) ogni atto premesso, connesso e consequenziale.

VI) I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati:

M O T I V I

A-1) Con il primo motivo di ricorso sono state eccepite: nullità della valutazione compiuta dalla Commissione (art. 21 *septies* Legge n. 241/1990); violazione del contenuto della sentenza T.A.R. Lazio Roma Sezione III Bis n. 11543/2018 e della normativa dalla stessa applicata relativa all'equiparazione tra Accademia di Belle Arti e Università e degli insegnamenti in esse rispettivamente impartiti; illegittimità per eccesso e sviamento di potere; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; incompetenza. Nello specifico:

A-2) con il motivo di ricorso I-A) è stata eccepita la nullità della valutazione compiuta dalla Commissione esaminatrice che, lungi dal costituire pronunciamento sulla domanda dell'arch. ing. Iannotta nel Concorso *de quo* - per quanto ordinato dal T.A.R. Lazio-Roma, Sezione III Bis, con la sentenza n. 11543/2018 e per quanto dalla medesima Commissione dichiarato nelle premesse della nota del 21 dicembre 2018 - si caratterizza per rappresentare una inammissibile critica alla prospettazione contenuta nel ricorso N.R.G. 12333/2018 dell'arch. ing. Iannotta (accolto dalla predetta sentenza).

Tutti i ragionamenti della Commissione hanno avuto infatti origine dalle affermazioni contenute nel ricorso N.R.G. 12333/2018 dell'arch. ing. Iannotta (concentrandosi sulle stesse) e, non dunque, come sarebbe stato doveroso, sul contenuto del "Modulo di domanda" dal medesimo presentato per la procedura *de qua*.

La Commissione esaminatrice non ha esaminato la domanda del candidato arch. ing. Iannotta, come ordinato dal T.A.R. Lazio-Roma, Sezione III Bis, con la sentenza n. 11543/2018 (... *Il ricorso deve essere accolto e deve essere sancito l'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi sulla domanda formulata dal ricorrente di ammissione presentata per l'inserimento nelle graduatorie nazionali docenti Accademie di Belle Arti*) ... bensì il ricorso del candidato arch. ing. Iannotta (!), per confutarne l'impostazione (!). Ricorso non oggetto dell'attività valutativa perché già esaminato dal titolare del potere giurisdizionale: il T.A.R. Lazio-Roma, Sezione III Bis.

A-3) Sotto altro autonomo e al tempo stesso concorrente profilo, con il motivo di ricorso I-B, è stata eccepita la nullità della valutazione compiuta dalla Commissione per avere la stessa, in contrasto con la statuizione della sentenza relativa all'equiparazione dell'insegnamento impartito presso le Accademie con quello impartito presso l'Università, finito per negare detta assimilazione facendo leva, inammissibilmente e in dichiarata assenza di una norma di legge, su un preteso approccio metodologicamente diverso al sapere e alla formazione escluso invece dalla riconosciuta equiparazione *ex lege*, confermata dalla pronuncia giurisdizionale del T.A.R..

B-1) Con il secondo motivo di ricorso sono state eccepite: violazione dell'art. 2 comma 4 legge 508/1999; violazione del Bando di concorso (artt. 2, 3, 4, 5 e 6 spec.); violazione dell'art. 1 del D.M. 89/2009 e della Tabella ad esso allegata; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti; violazione del *decisum* giurisdizionale. Nello specifico:

B-2) è stato eccepito che con il D.M. 3 luglio 2009 n. 89 sono stati definiti i Settori artistico-disciplinari delle Accademie di Belle Arti. In particolare, con tale Decreto ... *tenuto conto anche delle esigenze sperimentali già consolidate* (sub *ritenuto* delle premesse del D.M.) ...*i predetti settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza*, sono stati raggruppati in aree omogenee e all'art. 1, per l'effetto, si è disposto che ...*I*

*settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e **campi disciplinari di competenza** raggruppati in aree omogenee delle Accademie di Belle Arti, sono individuati nell'allegata tabella che fa parte integrante del presente decreto. I **Campi disciplinari di competenza** sono dunque parte imprescindibile, con le declaratorie, dei Settori artistico-disciplinari delle Accademie di Belle Arti anche perché l'identificazione degli stessi è avvenuta ...**tenuto conto anche delle esigenze sperimentali già consolidate**, quindi basandosi su dati empirici ampiamente verificati (!). Qualunque operazione valutativa che coinvolga i Settori artistico-disciplinari delle Accademie di Belle Arti e le relative declaratorie (non poteva e) non può dunque prescindere dall'esame dei *Campi disciplinari di competenza*.*

La Commissione esaminatrice non ha invece considerato in alcun modo i *Campi disciplinari di competenza* del Settore artistico-disciplinare ABPR15 *Metodologia della progettazione*, quali elencati nella Tabella al D.M. 89/2009, per quanto pacificamente risulta dalla nota del 21 dicembre 2018 impugnata.

In tal modo la Commissione ha offerto una lettura riduttiva, erronea ed illegittima della normativa di riferimento (Bando del 14 agosto 2018, spec. artt. 2, 3, 4, 5 e 6; D.M. n. 89/2009, art. 1 e Declaratorie approvate; legge 508/1999, art. 2 comma 4).

Alcuna attenuante può essere invocata dalla Commissione per giustificare il suo operato in quanto: essa è costituita da componenti delle Accademie di Belle Arti italiane e non dell'Università: soggetti che quindi non possono ignorare il D.M. 89/2009; nel decreto ministeriale di nomina della Commissione è espressamente richiamato ...*il D.M. 3 luglio 2009, n.89, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e **campi disciplinari di competenza delle Accademie di belle arti***; il Bando di concorso *de quo* richiama a pag. 1, i **Campi disciplinari di competenza** come tutt'uno con le Declaratorie dei Settori artistico-disciplinari; nel ricorso dell'arch. ing. Iannotta, richiamato e ...criticato dalla Commissione *de qua*, i *Campi disciplinari di competenza* di

ABPR15 sono tutti trascritti a pag. 23 (!) e la Commissione a pag. 1 della nota del 21 dicembre 2018 ha dichiarato di aver letto l'intero ricorso riportandone anche il totale delle pagine (34). **I molteplici elementi sopra indicati, singolarmente e globalmente considerati, escludono che la Commissione esaminatrice versasse nelle condizioni di poter ignorare i *Campi disciplinari di competenza*.**

C) Con il terzo motivo di ricorso sono state eccepite: violazione dell'art. 2 comma 4 legge 508/1999; violazione del Bando di concorso (artt. 2, 3, 4, 5 e 6 spec.); violazione dell'art. 1 del D.M. 89/2009 e della Tabella ad esso allegata; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti; violazione del *decisum* giurisdizionale. Ciò in quanto:

-la Commissione, nel rispetto del Bando e della normativa in esso richiamata, avrebbe dovuto **porre a raffronto la *Declaratoria del Settore scientifico-disciplinare universitario ICAR/14 Composizione Architettonica e Urbana* - al quale afferisce l'insegnamento *Progettazione architettonica* svolto dall'arch. ing. Iannotta nell'a.a. 2015-2016 - e la *Declaratoria e i Campi disciplinari di competenza del Settore artistico-disciplinare ABPR15 Metodologia della progettazione* (relativo alle Accademie e in relazione al quale il ricorrente ha presentato domanda al Concorso).**

Se la Commissione avesse operato correttamente, se cioè avesse confrontato la Declaratoria di SSD ICAR14 con la *Declaratoria e i Campi disciplinari di competenza* di SAD ABPR15, si può ben ritenere che la stessa non avrebbe potuto negare la corrispondenza tra i 2 settori e la riconducibilità dell'insegnamento di *Progettazione architettonica* svolta dal ricorrente nell'a.a. 2015-2016 presso l'Università Federico II di Napoli a quelli rientranti nel Settore artistico-disciplinare ABPR15 - Declaratoria e Campi disciplinari di competenza.

D) Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente ha analiticamente contestato le affermazioni e le omissioni contenute nella valutazione impugnata, eccependo,

per l'effetto: violazione e falsa applicazione del D.M. 89/2009 anche relativamente ai contenuti dei Settori artistico-disciplinari sopra richiamati; difetto di motivazione; illogicità manifesta; sviamento di potere; nullità della valutazione (art. 21 *septies* Legge n. 241/1990).

E) Con il quinto motivo di ricorso sono state eccepite erroneità manifesta; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; violazione del D.M. 3 giugno 2009 n. 89 e del Bando del 14 agosto 2018; violazione dell'art. 2 comma 4 legge 508/1999. Ciò in quanto alla conclusione relativa all'assimilazione del SSD ICAR14 al SAD ABPR14 più che al SAD ABPR15, la Commissione è pervenuta senza considerare i *Campi disciplinari di competenza* né del SAD ABPR 15 *Metodologia della progettazione* né del SAD ABPR14 *Elementi di Architettura e Urbanistica* con la conseguenza che anche questa valutazione risulta viziata sia per l'omessa acquisizione di un elemento di doverosa considerazione, vale a dire i *Campi disciplinari di competenza*, essenziale, unitamente alla declaratoria, per la definizione dei contenuti dei Settori artistico-disciplinari in questione; sia per violazione delle norme che ne imponevano la considerazione vale a dire il D.M. 3 luglio 2009 n. 89 e il Bando del 14 agosto 2018 (sub *Visto* 18).

Per completezza e per scrupolo difensivo, si è ritenuto opportuno, rispetto a questa parte degli atti impugnati, non solo eccepire la violazione del D.M. 3 luglio 2009 e del Bando del 14 agosto 2018, aggravata dall'anomala utilizzazione di un elemento potenzialmente favorevole (la corrispondenza tra SAD ABPR14 e il SSD ICAR 14) in danno dell'interessato; ma anche contestare, in quanto erronee ed infondate, le *convinzioni* della Commissione. Ed invero, se si considerano i *Campi disciplinari di competenza* dei due Settori artistico disciplinari ABPR14 e ABPR15, entrambi ricompresi nell'*AREA PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE* di cui al D.M. n. 89 del 3 luglio 2009, si potrà facilmente rilevare che i Campi disciplinari di competenza propri dell'Architettura sono in numero maggiore in ABPR15 (*Metodologia della*

Progettazione) rispetto a quelli di ABPR14: detti Campi sono infatti in ABPR15 *Metodologia della progettazione: Disegno architettonico di stile e arredo, Architettura degli interni, Progettazione di interventi urbani e territoriali, Rappresentazione dell'architettura, Tecniche di rappresentazione dello spazio*; e in ABPR14 *Elementi di architettura e urbanistica: Analisi del territorio e progettazione del paesaggio, Architettura sacra, Urban design*.

Ne deriva l'impossibilità di considerare il SSD ICAR14 più affine al SAD ABPR14 che al SAD ABPR15, essendo vero il contrario.

Sotto altro profilo, data la sicura affinità di ICAR14 sia a ABPR14 che a ABPR15, entrambi ricompresi nell'*AREA PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE*, quand'anche fosse, in ipotesi, configurabile una pari affinità di ICAR14 rispetto sia al SAD ABPR15 sia al SAD ABPR14, egualmente dovrebbe prevalere nel caso in esame l'affinità con il SAD ABPR15 in base al principio di libertà (art. 2, 3 e 4 Cost.) che, in assenza di norme di segno contrario, impone di dare rilievo decisivo alla scelta dell'interessato: scelta peraltro sicuramente ragionevole e giusta in quanto nel caso di specie il rapporto di lavoro più stabile e continuativo e di maggior consistenza dell'arch. ing. Fabio Iannotta (vale a dire contratto di lavoro a tempo determinato con l'Accademia di Belle Arti di Carrara dal 20 febbraio 2018 alla fine dell'a.a. 2017-2018) ha ad oggetto un insegnamento del SAD ABPR15.

F) Con il sesto motivo di ricorso si sono eccepite violazione dell'art. 21 *septies* Legge n. 241/1990; travisamento dei fatti; difetto di motivazione. Ed invero con la sentenza n. 11543/2018 il T.A.R. Lazio Roma Sezione III Bis ha statuito che *...È da rilevare che l'art.2, comma 4, l. 508/1999 ha equiparato le Accademie di belle arti alle Università, con la conseguente equiparazione, ai fini che qui interessa, dell'insegnamento impartito presso le Accademie a quello impartito presso le Università*. Tale statuizione esclude(va) dunque in radice che la Commissione potesse e dovesse verificare, come invece essa ha fatto, se sussistesse un diverso approccio dell'insegnamento nelle Università rispetto a

quello nelle Accademie, data l'equiparazione (ex lege e giurisdizionale), dovendo unicamente accertare che vi fosse una corrispondenza sostanziale degli oggetti degli insegnamenti (circostanza dimostrata) e che il predetto insegnamento universitario fosse stato espletato per il numero di ore e in base ai titoli richiesti dal Bando di concorso (elementi tutti provati).

VII) Alla luce delle superiori argomentazioni è stato richiesto al T.A.R. Lazio – Roma, Sezione Terza Bis:

- di annullare e revocare, previa adozione di misure cautelari monocratiche e collegiali, gli atti impugnati (nota del 21 dicembre 2018, verbale n. 5 di pari data, Decreto Direttore MIUR Direzione Generale AFAM, ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale);
- di condannare l'Amministrazione resistente e per essa la *Commissione 1 per la formazione delle graduatorie relative all'Area Progettazione e arti applicate di cui all'Allegato B del Decreto Ministeriale n. 597 del 14 agosto 2018, insediata presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna*, nominata con Decreto del Direttore della Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore - M.I.U.R. n. 2596 dell'8 ottobre 2018, competente, tra gli altri, per il Settore artistico disciplinare ABPR15 - *Metodologia della Progettazione* o altra all'uopo nominata, già in fase cautelare, a prendere atto del possesso da parte dell'arch. ing. Iannotta dei requisiti previsti dal Bando e di disporre la sua immediata valutazione ai fini del suo inserimento nelle graduatorie nazionali ABPR15 AFAM ex D.M. n. 597/2018;
- di condannare il M.I.U.R. alla corresponsione delle spese di giudizio, tenendo in considerazione la palese erroneità ed illegittimità della condotta della Commissione esaminatrice.

SI AVVISA INOLTRE CHE

VIII) Il T.A.R. Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, con l'ordinanza n. 1264/2019 pubblicata il 22 febbraio 2019 ha ritenuto che nelle more occorre

che parte ricorrente proceda ad integrare il contraddittorio per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso sul sito web del Miur secondo le modalità e i termini definiti in via generale dalla Sezione con Ordinanza 836/2019, nei confronti di tutti i soggetti che dall'eventuale accoglimento del ricorso potrebbero risultare pregiudicati...;

IX) soggetti controinteressati che dall'eventuale accoglimento del ricorso potrebbero risultare pregiudicati: indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie interessate (punto 4 ordinanza T.A.R. Lazio – Roma, III Bis, n. 836/2019 del 6.2.2019) con particolare riferimento a coloro i quali compaiono nella graduatoria definitiva del Concorso per titoli ex D.M. n. 597 del 14/08/2018 giusto Avviso prot. n. 16568/2018 del Direttore Generale della Direzione Generale per la Programmazione, il Coordinamento e il Finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore, in relazione al Settore artistico disciplinare e alla Fascia, rispettivamente, ABPR15 *Metodologia della Progettazione* - “Prima fascia”. Di seguito si trascrivono i nomi di coloro i quali risultano inseriti nella predetta graduatoria definitiva:

- 1. CIBIN CHIARA nata il 09/06/1964;**
- 2. CHIARENZA STEFANO nato il 01/05/1973;**
- 3. KUO CATIA nata il 28/09/1963;**
- 4. BORGOLOTTO BARBARA ROSSANA nata il 12/02/1972.**

X) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso le modalità rese note sul predetto sito e dunque con l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 186/2019) nell'apposita pagina del T.A.R. Lazio – Roma.

XI) Al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo al T.A.R. Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, N.R.G. 186/2019 proposto dall'arch. ing. Fabio Iannotta con il M.I.U.R., con relativa attestazione di

conformità; l'ordinanza n. 1264/2019 emessa dal T.A.R. del Lazio – Roma Sezione Terza Bis e la relativa attestazione di conformità.

XII) Il M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo:

- di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e dell'ordinanza – il predetto avviso, il testo integrale del ricorso e dell'ordinanza nel termine di giorni 30 dal 22 febbraio 2019, data di pubblicazione dell'ordinanza cautelare n. 1246/2019;
- di rilasciare alla parte ricorrente al seguente indirizzo pec *lucio.iannotta@pec.it* un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui è avvenuta;
- di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l'ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati e il predetto avviso;
- di curare che sul suo sito venga inserito un collegamento denominato *Atti di notifica*, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati l'avviso, il ricorso e l'ordinanza.

Si allegano all'Avviso *de quo*:

- ricorso introduttivo al T.A.R. Lazio-Roma, Sezione Terza Bis, N.R.G. 186/2019;
- attestazione di conformità del ricorso introduttivo;
- ordinanza cautelare T.A.R. Lazio-Roma, Sezione Terza Bis, n. 1264/2019;
- attestazione di conformità dell'ordinanza cautelare;
- quietanza di pagamento di € 100,00 disposto a favore dell'Amministrazione per l'attività di pubblicazione sul sito, con attestazione di conformità.

Roma, 26 febbraio 2019

avv. prof. Lucio Iannotta